

**TAR LAZIO**  
**Sez. I bis**  
Roma

Ad istanza degli Avv.ti Roberto Modena ed Angela Maria Schwarzenberg, difensori del Ten. Col. Francesco SALEMI, titolare del ricorso attualmente pendente avanti la Sez. I bis del TAR Lazio con il numero di ruolo 1254/02 proposto nei confronti del Ministero della Difesa, del Col. Giampiero Cherchi, Col. Giorgio Marti, del Col. Claudio Giovannetti e del Col. Luciano Zuccarini , per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello per l'anno 2001 di cui al provvedimento prot. n. DGPM/II/4/1/2310/P12 del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare d.d. 13 giugno 2001 comunicato i.d. 4 dicembre 2001, in base al quale l'Ufficiale pur essendo stato ritenuto idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore, non è stato iscritto in quadro, avendo ottenuto p. 27,37 e risultando collocato al 265° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto affetto da "Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della Legge n. 1137/55, così come integrata dal D.M. n. 571/93 nonché del D.Lgs.vo n. 490/97 e successive modifiche (D.Lgs.vo n. 216/00). Eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio della funzione, sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti", ragione per la quale si chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla deteriore valutazione del ricorrente rispetto ai 4 colleghi citati (iscritti in quadro a differenza


del ricorrente), doglianze e conclusioni ribadite con motivi aggiunti d.d. 19 febbraio 2003 redatti a seguito della disamina della documentazione ottenuta in adempimento dell'o.p. n. 107/02 con i quali si eccepivano gli ulteriori vizi di “violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della Legge n. 1137/55 – così come integrata dal D.M. n. 571/93 – nonché del D.Lgs.vo n. 490/97 e successive modifiche (D.Lgs.vo n. 216/00). Eccesso di potere in senso relativo per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti e delle risultanze documentali nonché dei punteggi e delle motivazioni, precostituzione degli stessi riferiti al ricorrente”, al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a quanto statuito con la sentenza n. 1506 d.d. 13 giugno 2007-19 febbraio 2008 della Sez. I bis del TAR Lazio nei confronti dei Colonnelli Giampiero CHERCHI, Giorgio MARTI, Claudio GIOVANNETTI, Luciano ZUCCARINI, Agostino BIANCAFARINA, Gianfranco Pio ROSSI, Flaviano GODIO, Federico BONATO, Claudio Stefano BERTO, Giovanni ARMENTANI, Antonio ZAMBUCO, Luigi Paolo SCOLLO, Franco PRIMICERJ, Giovanni PETROSINO, Giuseppe Maria GIONTI, Alessandro SILVESTRI, Mario Carlo CHIUSAROLI, Silvestro MACCARIELLO, Giuseppe GIANNUZZI, Federico Giovanni Michele D'APUZZO, Bruno BUCCI, Raffaele D'AMBROSIO, Claudio Ernesto VERCELLOTTI, Alessandro MAURIELLO, Antonio DIBELLO, Giovanni SAVARESE, Filippo MAZZONE, Giovanni MUSSO, Angelo CASSANO, Roberto TORO, Sergio Felice LEPORE, Maurizio LENZI, Giulio CARLETTI, Antonio

MASCIARELLI, Orazio LO FARO, Maurizio SULIG, Giuseppe ZOTTO, Carmelo ABISSO, Luigi VIVONA, Gianfranco PIZZINELLI, Federico RALLI, Mario GIAMMEI, Marcello BONATESTA, Luigi PROVENZANO, Eduardo FRISELLA, Emanuele BAVARO, Giuseppe ROSSITTI, Antonino NANIA, Giuliano TITTARELLI, Paolo LEOTTA, Francesco PASCALE, Mauro SETACCIOLI, Francesco MAURICI, Enzo CIORRA, Francesco Pio LOIODICE, Francesco DE LUCA, Giuliano PIANCASTELLI, Giorgio OLOCCO, Pasquale DONVITO, Antonio TUCCIARONE, Francesco PERSANO, Fabio TODDE, Adriano TREVISAN, Luigi VILLANI, Ivano RODELLA, Michele BARILE, Tonino TRULLI, Stefano DURANTE, Paolo GIANNELLA, Francesco Paolo ROMANAZZI, Antonio GNASSO, tutti collocatisi in posizione migliore rispetto al ricorrente ed iscritti in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito ai su citati Ufficiali a costituirsi nei tempi e secondo le formalità di legge nel predetto giudizio n. 1254/02, che verrà deciso alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2009.

Si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o tassa in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8 della Legge n. 488/99 (pubblico impiego).

Roma, 8 aprile 2008

  
(Avv. Roberto Modena)

  
(Avv. Angela Maria Schwarzenberg)